



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 925 DEL 06/06/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA CASA DI CURA HABILITA S.P.A. DI ZINGONIA DI CISERANO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN NEUROCHIRURGIA

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona del Dott. Francesco Locati**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

**Premesso** che la Casa di cura Habilita S.p.A. di Zingonia di Ciserano ha chiesto la stipula di una convenzione per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in neurochirurgia da parte di dirigenti medici di questa azienda presso alcune delle proprie strutture site nella provincia di Bergamo;

**Richiamati:**

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

**Acquisito** il parere del direttore del Dipartimento delle neuroscienze e del direttore sanitario (prot. int. n. 37986 del 30 maggio 2025) circa l'approvazione della convenzione;

**Dato atto** che il direttore della SC Neurochirurgia individuerà tra i dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso la propria struttura i professionisti che svolgeranno l'attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

**Precisato che:**

- l'attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per:
  - n. 2 accessi/mese per un impegno orario di 3 ore ad accesso presso la sede Habilita Sport Medicine, V.le Giulio Cesare 18, Bergamo
  - n. 1 accesso settimanale per un impegno orario di 2 ore ad accesso presso la sede Habilita Zingonia, Via Bologna 1, Zingonia di Ciserano
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

**Visto** il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, con validità dal 6 giugno 2025 al 5 giugno 2026;

**Vista**, altresì, la dichiarazione rilasciata dalla Casa di cura, dalla quale si rileva che la sottoscrizione della convenzione non integra i requisiti di accreditamento;

**Dato atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

**Dato atto**, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

**DELIBERA**

1. di stipulare con la Casa di cura Habilita S.p.A. di Zingonia di Ciserano specifico accordo per attività di consulenza specialistica, per l'arco temporale 6 giugno 2025 – 5 giugno 2026, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;

4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dott. Francesco Locati

## CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

**ASST Papa Giovanni XXIII** (d'ora in poi detta "Azienda"), con sede legale in Bergamo,

Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata [ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it), C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott.

Francesco Locati, legale rappresentante

e

**Casa di cura Habilita S.p.A.** (d'ora in poi detta "Casa di cura"), con sede legale in

Zingonia di Ciserano, Via Bologna n. 1, con recapito di posta elettronica certificata

[habilita@pec.habilita.it](mailto:habilita@pec.habilita.it), C.F. e Partita IVA n. 00765430160, nella persona

dell'Amministratore delegato dott. Roberto Rusconi, legale rappresentante

"Azienda" e "Casa di cura" d'ora in poi definite congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

### PREMESSO CHE:

#### **a) la Casa di cura:**

- con specifica richiesta all'Azienda ha manifestato la volontà di attivare una convenzione finalizzata a garantire prestazioni specialistiche nella disciplina di neurochirurgia agli utenti delle strutture di seguito elencate:

- Habilita Sport Medicine, V.le Giulio Cesare 18, Bergamo
- Habilita Zingonia, Via Bologna 1, Zingonia di Ciserano

- ha dichiarato che le prestazioni richieste non sono necessarie all'ottenimento/mantenimento dei requisiti minimi di accreditamento della struttura;

#### **b) l'Azienda:**

- con il "Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili

in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale” ha disciplinato le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste all’Azienda da soggetti esterni;

- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;
- ha acquisito il parere del direttore del Dipartimento delle neuroscienze in ordine all’assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi dell’Azienda, sulla base di attestazione del direttore della SC Neurochirurgia, il quale individuerà, tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo in servizio presso la propria struttura, che hanno dato la disponibilità, i professionisti che svolgeranno l’attività di cui al successivo art. 2 in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell’area sanità alle condizioni previste dalla presente convenzione;

**c) le Parti:**

- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto;
- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire – ciascuno per i propri ambiti di competenza – la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi;

**Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:**

**Art. 1 PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI**

2.1 L’Azienda si impegna a garantire la consulenza specialistica richiesta dalla Casa di cura per assicurare prestazioni agli utenti della stessa, per il tramite di dirigenti medici

in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro esclusivo, che hanno dato la propria disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area sanità alle condizioni previste dalla presente convenzione e in applicazione del regolamento citato in premessa.

2.2 L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà così programmata:

- n. 2 accessi/mese per un impegno orario di 3 ore ad accesso presso la sede Habilita Sport Medicine, V.le Giulio Cesare 18, Bergamo

- n. 1 accesso settimanale per un impegno orario di 2 ore ad accesso presso la sede Habilita Zingonia, Via Bologna 1, Zingonia di Ciserano.

### **Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO**

3.1 Per l'attività di consulenza la Casa di cura corrisponderà all'Azienda:

- € 112,00 (centododici/00) per prima visita

- € 112,00 (centododici/00) per visita di controllo

- € 130,00 (centotrenta/00) per infiltrazione al rachide

- € 175,00 (centosettantacinque/00) per prima visita + infiltrazione al rachide

tenuto conto che tali corrispettivi sono comprensivi di: (a) compenso professionale di competenza dei professionisti (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate all'Azienda dalla normativa vigente) (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali, gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

3.2. Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni.

3.3. Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA se dovuta.

3.4. La Casa di cura trasmetterà alla SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità dell'Azienda (*pfc.fatturazioneelp@asst-pg23.it*) con cadenza di norma mensile il prospetto degli accessi effettuati, delle ore e delle prestazioni erogate, controfirmato dai dipendenti dell'Azienda, relativi all'attività prestata, per consentirne la corretta fatturazione e l'eventuale verifica su tempi e modi di erogazione, oltre che la non interferenza con gli impegni presso l'Azienda.

3.5. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il codice destinatario: **M5IT0JA**. Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche valide per la registrazione ai fini fiscali.

3.6. La Casa di cura dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dall'emissione.

3.7. L'Azienda erogherà i compensi di competenza dei professionisti entro 40 (quaranta) giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dalla Casa di cura.

#### **Art. 4 DURATA**

4.1 La presente convenzione ha validità dal 6 giugno 2025 al 5 giugno 2026, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

4.2. La Casa di cura si impegna a inoltrare all'Azienda l'eventuale richiesta di rinnovo della convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista al precedente punto. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'Azienda potrà non garantire il rinnovo della convezione stessa.

4.3 Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

**Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI**

5.1 Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2 Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

**Art. 6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

6.1 Le Parti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e, in particolare, dal Regolamento UE 679/2016.

6.2. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016;

6.2 Le Parti, ricevuta l'una dall'altra idonea informativa ex art. 13 dello stesso Regolamento, dichiarano di consentire reciprocamente al trattamento dei dati personali che le riguardano, per finalità inerenti all'esecuzione della convenzione e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalla stessa derivanti.

L'informativa delle Parti è disponibile:

per la Casa di cura al link: <http://www.habilita.it>

per l'Azienda al link:

<https://www.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>

6.3 La Casa di cura, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, nomina l'Azienda responsabile esterno del trattamento dei dati connessi con l'espletamento della presente convenzione come da separata nota di nomina.

#### **Art. 7 MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE DI COMPORTAMENTO**

7.1 La Casa di cura dichiara di avere adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e di aver debitamente formato il proprio personale in merito alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo idonei al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel su menzionato decreto.

7.2 La Casa di cura dichiara, altresì, di non aver mai subito sanzioni inerenti alle fattispecie di reato previste dal d.lgs. n. 231/2001, né di avere a proprio carico, allo stato attuale, alcun procedimento di cui allo stesso d.lgs. n. 231/2001.

7.3 La Casa di cura si impegna a informare l'Azienda in ordine a ogni eventuale contestazione correlata agli ambiti di cui al d.lgs. n. 231/2001 che dovesse essere mossa nella fase di esecuzione della presente convenzione e di eventuali successive proroghe.

7.4 L'Azienda dichiara di aver preso visione del Codice etico adottato dalla Casa di cura disponibile all'indirizzo <http://www.habilita.it> e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.

7.5 L'Azienda dichiara, altresì, di aver adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), comprendente la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e il Codice di comportamento aziendale, disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web.

7.6 La Casa di cura dichiara di aver preso visione del PIAO e del Codice di comportamento aziendale adottato dall'Azienda, disponibili sul sito [www.asst-pg23.it](http://www.asst-pg23.it) e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.

7.7 La Casa di cura si impegna a non assumere o conferire incarichi a dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d. *pantouflage o revolving doors*).

7.8 Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici etici/Codici di comportamento e si impegnano ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

7.9 Le Parti sono consapevoli che qualsiasi condotta contraria ai principi contenuti nei suddetti documenti, costituirà causa di immediata risoluzione della convenzione da comunicarsi mediante posta certificata (PEC) nonché il diritto degli stessi di chiedere e ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine e onorabilità.

#### **Art. 8 SICUREZZA**

La Casa di cura garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione e, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare i dipendenti dell'Azienda.

#### **Art. 9 ASSICURAZIONE**

L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al professionista per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà della Casa di cura.

#### **Art. 10 INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE**

10.1 La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività

oggetto della presente convenzione di una delle Parti, per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverlo automaticamente e di diritto.

10.2 Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

10.3 Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

10.4. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

10.5 Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi della presente convenzione deve essere trasmessa all'altra Parte agli indirizzi indicati

nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

**Art. 11 REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE, IMPOSTA DI BOLLO E FORO COMPETENTE**

11.1 La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

11.2 L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti viene assolta virtualmente dalla Casa di cura come da autorizzazione n. 84620 del 25 luglio 2016 rilasciata dall'Agenzia delle entrate – Ufficio territoriale di Bergamo 1.

11.3 La presente convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della l. 7 agosto 1990 n. 241.

11.4 Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

**Art. 12 CLAUSOLE VESSATORIE**

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Azienda

Per il Titolare della convenzione

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Francesco Locati

dr. Roberto Rusconi

Dipartimento amministrativo  
SC Affari generali

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini  
Pratica trattata da: dr. Nicola Carrara (tel. 035 267 4114)

Visto – procedere Direttore sanitario dott. Mauro Moreno

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 973/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON LA CASA DI CURA HABILITA S.P.A. DI ZINGONIA DI CISERANO  
PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN NEUROCHIRURGIA

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 05/06/2025

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

## GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su:  finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
X		10.000,00 (stimato anno 2025)		10.000,00 (stimato anno 2025)
X		10.000,00 (stimato anno 2026)		10.000,00 (stimato anno 2026)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

*(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)*

- cessione beni cdc aut /anno  
 cessione servizi cdc aut /anno  
 libera professione cdc aut /anno  
 solvenza aziendale cdc aut /anno  
 contributi pubblici cdc aut /anno  
 contributi privati cdc aut /anno  
 erogazioni liberali cdc aut /anno  
 altro cdc. aut /anno  
 vedi allegato

Bergamo, 05/06/2025

Il Direttore  
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

## SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub- autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1- lett.c-d art 57-58 ccnl			10.000,00 (stimato anno 2025)		10.000,00 (stimato anno 2025)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1- lett.c-d art 57-58 ccnl			10.000,00 (stimato anno 2026)		10.000,00 (stimato anno 2026)

Bergamo, 05/06/2025

Il Direttore  
Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.973/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON LA CASA DI CURA HABILITA S.P.A. DI ZINGONIA DI CISERANO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN NEUROCHIRURGIA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

<b>DIRETTORE SANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---